



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cnggeologi.it

Audizione VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) Camera dei Deputati del 8 luglio 2024.

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO- LEGGE 29 GIUGNO 2024, N. 89, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE E GLI INVESTIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO, PER IL PROCESSO PENALE E IN MATERIA DI SPORT (C. 1937 GOVERNO)

Il decreto-legge oggetto di conversione persegue il condivisibile ed apprezzabile scopo di introdurre disposizioni urgenti per l'immediato rilancio delle infrastrutture e degli investimenti di interesse strategico.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi ritiene, però, con riguardo alla sostenibilità tecnica ed ambientale, ma anche sotto il profilo economico e sociale, che, per l'effettivo raggiungimento di tale obiettivo, occorra tenere in debita considerazione quanto segue.

* * *

Art. 2 “Disposizioni urgenti per garantire l’operatività della società concessionaria di cui all’articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158”

Di particolare rilevanza risulta la modifica dell’art. 2 del decreto legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, ovvero il comma 8, punto 1.2.), lettera b), laddove le parole: «*entro il 31 luglio 2024*» vengono sostituite con le parole: «*anche per fasi costruttive*».

Trattandosi del progetto pubblico di collegamento stabile tra le due sponde dello Stretto di Messina, (anche denominato “Ponte sullo Stretto”) - per il quale il D.L. n. 35/2023, ai fini di un suo adeguamento, rinvia alla fase della progettazione esecutiva l’attuazione e lo sviluppo di tutte le prescrizioni individuate nella Relazione del progettista, prevista all’art. 3, co. 2, del decreto-legge medesimo -, tale scelta appare porsi in antitesi con il principio di “unicità del progetto”, previsto dalle vigenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Pertanto, si ritiene che il progetto debba essere unitario, e non per fasi, per due motivi: il primo derivante dalla sostenibilità tecnica dell’opera (più sono le parti in cui viene suddivisa l’opera e più sono le riprese delle verifiche e dei calcoli, con un’alta probabilità di errori o di ostacoli imprevisti, se non accertati già in fase predittiva); il secondo, conseguenza del primo, connesso al possibile rischio di mancanza di sostenibilità economica.

Non di meno, sulla base delle medesime disposizioni normative sopra richiamate, risulta discutibile la mancata previsione degli studi relativi agli aspetti geologici, sismici e tettonici dell’area dello Stretto, di particolare problematicità, indispensabili e propedeutici anche nella previsione di progettazioni per fasi successive, soprattutto per prevenire la “sorpresa geologica”, che in passato ha

determinato notevoli incrementi dei prezzi, fermi cantiere per periodi lunghissimi e, talora, perdita dei finanziamenti pubblici assegnati per il mancato rispetto dei termini contrattuali. A poco o nulla può valere, al riguardo, la citazione, a titolo equiparativo, del Ponte di Baltimora, in quanto trattasi di contesti geologici, geostrutturali, morfologici e sismici molto differenti e con caratteristiche ingegneristiche del manufatto completamente diverse.

Fermo quanto sopra, va considerata la richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la procedura di VIA, in particolare quanto contenuto nei punti VIA 83 e VIA 84.

Art. 3 “Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari”

Al fine di coordinare l'attività dei Commissari straordinari e di monitorare la realizzazione delle opere, al comma 6 del medesimo articolo viene istituito l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, la cui composizione e modalità di funzionamento, rappresentate al comma 7, saranno definiti con successivi decreti da parte del MIT di concerto con il MEF.

Ora, in assenza di ulteriori indicazioni e nell'ipotesi di svolgimento di compiti di controllo tecnico, si propone l'inserimento, tra i componenti da nominare nell'Osservatorio, anche di professionisti tecnici qualificati, tra cui i geologi secondo forme di collaborazione da individuare sulla base di nominativi designati dal Consiglio Nazionale dei Geologi.

Art. 8 “Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2”

L'art. 8 del decreto legge richiama la necessità di distinguere il Comitato ETS (Emission Trade System), già incaricato per la gestione dello stoccaggio geologico della CO2, da un nuovo soggetto tecnico individuato nel Comitato CCS (Carbon Capture and Storage), organismo collegiale e autonomo, diverso dal primo e composto da persone di elevata specializzazione e di comprovata esperienza nel settore CCS.

Tale Comitato potrà avvalersi di una Segreteria tecnica composta da 11 membri, senza alcuna previsione circa la presenza di competenze professionali tecniche, ancorché la tipologia dei provvedimenti amministrativi indicati ne richieda, sotto il profilo tecnico, l'indubbia necessità.

A tale proposito, il Consiglio Nazionale dei Geologi ritiene necessario l'inserimento di propri iscritti specialisti, in grado di valutare le domande e i progetti di CCS, anche in una prospettiva di sostenibilità ambientale.

* * * * *

Nell'ambito della dovuta collaborazione istituzionale, il Consiglio Nazionale dei Geologi resta a disposizione per ogni ulteriore attività che dovesse ritenersi utile.